



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

RG n. 1322/2015

Oggi 23/03/2018 davanti al Giudice dott.ssa Simona Gambacorta sono comparsi per parte attrice opponente l'avv. [redacted] in sostituzione degli avv. ti [redacted] e per parte convenuta opposta l'avv. Criscione anche in sostituzione degli avv. ti Gorla e Camozzi.

Le parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni già depositati in via telematica prima della presente udienza.

Il Giudice invita quindi le parti a discutere la causa.

Le parti si richiamano alle memorie autorizzate depositate.

L'avv. Criscione in replica alla memoria avversaria, rileva che il contratto di trasporto di cose è a forma libera e in proposito produce ordinanza del Tribunale di Trento del 26.7.2013, circa la sentenza del Tribunale di Torino n. 5766/2015 richiamata da controparte, cita in senso contrario sentenza del TAR Campania Salerno Sez. 2 del 3.11.2017 n. 1552; sul rilievo di tardività della terza memoria, deposita storico del fascicolo da cui risulta che il deposito è avvenuto tempestivamente in data 22.4.2016.

L'avv. [redacted] a sua volta replica che la sentenza del Tribunale di Torino è più specifica rispetto a quella del TAR citata da controparte, facendo specificamente riferimento all'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005, e che la *ratio* è condivisibile perché diversamente verrebbe alterata la *par condicio creditorum*.

Esaurita la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza che forma parte integrante del presente verbale.

Repubblica Italiana, in nome del Popolo Italiano, il Giudice Unico dott.ssa Simona Gambacorta ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice opponente: *In via preliminare:*

Piaccia all'Il.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:

-dichiarare la carenza di legittimazione di [redacted] c.l.;

In via principale e nel merito:

-per i motivi esposti in atti revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo ottenuto da [redacted] s.r.l. - n. 290/2015 R.G. 348/2015 emesso dal Tribunale di Novara in data 3 marzo 2015;

-per tutti i motivi esposti in atti, comunque accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inammissibilità e/o infondatezza della pretesa creditoria di [redacted] s.r.l. e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo ottenuto da [redacted] s.r.l. - n. 290/2015 R.G. 348/2015 emesso dal Tribunale di Novara in data 3 marzo 2015;

-accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di [redacted] s.r.l. nel presente giudizio per le ragioni di cui all'espositiva o per qualsiasi altra ragione meglio vista e per l'effetto revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo ottenuto da [redacted] s.r.l. - n. 290/2015 R.G. 348/2015 emesso dal Tribunale di Novara in data 3 marzo 2015;

-accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti che nessuna somma è dovuta dalla [redacted] c.l. a [redacted] Autotrasporti s.r.l. e conseguentemente rigettare nel merito, comunque, ogni domanda di pagamento avanzata o che dovesse essere avanzata nei confronti della [redacted] s.r.l. in quanto infondata in fatto ed in diritto;

- in via istruttoria, ammettere tutte le istanze istruttorie articolate in atti e non accolte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali e varie, IVA e Cassa avvocati.

Per parte convenuta opposta: *In via principale e nel merito:*

Confermare parzialmente, nel minor importo di Euro 5.990,79, il decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti.

-In ogni caso, condannare [redacted] s.r.l. al pagamento in favore di [redacted] s.r.l. dell'importo di Euro 5.990,79, IVA inclusa, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal 15.2.2014 al saldo.

-Con vittoria di spese di lite.

In via istruttoria.

-Si fa salva ogni istanza.

Conclusa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Su ricorso di _____, il questo Tribunale ingiungeva a _____ il pagamento della somma di € 9.561,29 oltre interessi e spese, riferita a servizi di trasporto svolti dalla ricorrente quale sub vettore incaricato dal vettore _____, a sua volta incaricata dalla committente _____, a cui il pagamento veniva richiesto ai sensi dell'art. 7 ter del d. lgs. n. 286/2005.

Con citazione tempestivamente notificata, _____ opponeva il decreto ingiuntivo contestando di essere la mittente dei trasporti in questione e negando di avere mai stipulato alcun contratto di trasporto con _____, così come di aver avuto rapporti contrattuali con la _____. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva in giudizio _____, riaffermando la qualità di mittente della _____, r.d.; nondimeno, riduceva la propria pretesa creditoria alla minor somma di € 5.990,79, riconoscendo che la parte eccedente di credito azionata in sede monitoria era da riferirsi a prestazioni eseguite in favore della diversa società _____ s.p.a.

Veniva escusso un testimone e, chiusa l'istruttoria, veniva fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

*** **

L'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che non sarebbe mai intercorso alcun rapporto contrattuale né con la _____ né con la _____.

L'istruttoria svolta ha dato smentita del predetto assunto, dimostrando al contrario che _____ incaricò la _____ dei trasporti poi effettivamente eseguiti da _____ in forza di contratto di subtrasporto intercorso con la _____.

Ciò emerge innanzitutto dalla deposizione del teste _____. Tuttavia, prima di passare all'esame della testimonianza, occorre rilevare che parte opponente nella memoria conclusiva ha argomentato che la prova dell'esistenza di un contratto tra _____ e _____ "non può essere resa mediante dichiarazione

testimoniale, vigendo, nel contratto di trasporto, il principio della prova scritta ad probationem".

Il rilievo è infondato per plurime ragioni. In primo luogo, l'art. 6 comma 1 del d. lgs. 286/2005 non prevede la forma scritta del contratto di trasporto di merci su strada né *ad substantiam* né *ad probationem*, ma solo indica la forma scritta come scelta preferibile per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti. Sul riconoscimento del contratto di trasporto di cose come contratto a forma libera si veda Cass. n. 28282/2011. In secondo luogo, parte opponente non ha tempestivamente sollevato l'eccezione – pacificamente considerata eccezione "in senso stretto" - di inammissibilità della prova testimoniale in relazione alla forma del contratto (si veda la terza memoria); inoltre, nel caso di specie il contratto tra [redacted] e [redacted] non viene in rilievo come fonte dei diritti e degli obblighi tra le parti, ma come mero fatto storico che fa da presupposto all'applicabilità dell'art. 7 ter del d. lgs. 286/2005, pertanto alcun divieto di prova testimoniale viene in considerazione (cfr., tra altre, Cass. n. 5673/2003).

Superate, dunque, le contestazioni dell'opponente relativamente alla prova del contratto di trasporto mediante testi, può passarsi ad esaminare la deposizione di [redacted], indifferente. Questi ha dichiarato di aver ricevuto da un funzionario della [redacted] una proposta di collaborazione per la distribuzione di prodotti alimentari nell'area Lombardia di alcuni suoi clienti, tra cui la [redacted], specificando che "Fin [redacted] aveva commissionato dei trasporti alla [redacted]"; ha confermato, quindi, il rapporto di subtrasporto tra [redacted] e [redacted], nonché la sua regolare esecuzione da parte di quest'ultima; ha poi confermato che i documenti di trasporto prodotti in giudizio da parte opposta venivano consegnati da [redacted] a [redacted] assieme alla merce da consegnare; ha infine confermato i docc. da 2 a 9 di parte convenuta opposta, vale a dire le emails scambiate tra [redacted] e [redacted] contenenti l'elenco delle consegne da effettuarsi e dei clienti per conto delle quali venivano fatte.

Ma la prova del contratto di trasporto intercorso tra [redacted] e [redacted] si ricava non solo dalla testimonianza del [redacted], ma anche dai documenti di trasporto prodotti in giudizio dall'opposta (doc. 1). Questi risultano emessi su carta intestata della [redacted] e indicano come vettore [redacted] s.a., quindi comprovano ulteriormente quanto dichiarato dal teste [redacted], cioè il contratto di trasporto a monte intercorso tra [redacted] e [redacted] s.a. D'altra parte [redacted] si è limitata

ad una generica contestazione di tali DDT, dichiarando, nella prima memoria, apoditticamente, che *"la produzione di DDT non consente di ritenere concluso un contratto direttamente tra la F.lli ... e la ... ovvero tra la ... e la ... p.a."*, ma non è stata in grado di spiegare l'emissione di documenti di trasporto che recano il marchio F.lli ... e.

A ben vedere F.lli ... non è stata in grado di spiegare in che modo merce di cui riconosce di essere stata proprietaria sia pervenuta alla ... per la consegna a diversi destinatari. L'opponente parrebbe alludere – sebbene non lo affermi espressamente – ad un incarico di trasporto intercorso tra ... ; la diversa società (... ci; quest'ultima, a sua volta, sarebbe stata incaricata da ... ; come pare potersi desumere dal passaggio a pag. 1 della prima memoria ove l'opponente afferma: *"... è società produttrice di beni la cui distribuzione è affidata ad altra e diversa società"*. Tale allegazione è, tuttavia, assai vaga e generica, perché non specifica che tipo di rapporto sarebbe intercorso tra ... e C.lli ... i (o altra società) nè per quale ragione i DDT sarebbero stati comunque emessi dalla ... Ad ogni modo, l'allegazione, nella misura in cui, nella sua genericità, allude ad un ulteriore e non meglio specificato passaggio intermedio tra F.lli ... e ... consente di affermare che se anche tale passaggio intermedio vi fosse stato, non verrebbe meno la possibilità per il subvettore ... di esigere il pagamento del corrispettivo dal mittente originario ai sensi dell'art. 7 ter d. lgs. 286/2005, in quanto tale norma consente al subvettore di "risalire" tutti gli anelli della catena, fino al mittente originario.

Le conclusioni sin qui raggiunte non vengono scalfite dalla documentazione prodotta da parte opponente in allegato alla memoria istruttoria, che appare priva di rilievo e al più può rappresentare un vago indizio dell'esistenza di altri rapporti contrattuali tra ...

Sul *quantum* della pretesa creditoria, parte convenuta opposta ha spontaneamente operato una riduzione rispetto alla richiesta monitoria, stralciando la parte riferibile al diverso committente ... ci; nella memoria autorizzata depositata in data 28.12.2017 ha spiegato che il dettaglio *sub doc. 3* del fascicolo monitorio conteneva anche trasporti effettuati per conto di ... , pertanto nel giudizio di opposizione ha prodotto solo i documenti di trasporto della F.lli ... e, riducendo la pretesa creditoria ai soli corrispettivi riferibili a tali trasporti. Il carattere

analitico del prospetto *sub doc.* 3 fascicolo monitorio, che indica il numero dei DDT, il quantitativo della merce e i prezzi corrispondenti, così come anche il carattere dettagliato dei DDT, che contengono specifica indicazione dei servizi resi, consentivano una specifica contestazione del *quantum* da parte dell'opponente, contestazione che invece è mancata.

Con riferimento, infine, alla sentenza del Tribunale di Torino n. 5766/2016, va rilevata innanzitutto la non piena coincidenza tra le due fattispecie, in quanto il suddetto pronunciamento si riferisce ad un caso in cui il vettore principale era fallito ed era parte attrice in senso sostanziale nel giudizio, che chiedeva il pagamento del corrispettivo per i servizi di trasporto, mentre nel caso qui in esame la *Subvettore* è sottoposta alla diversa procedura di concordato preventivo e non è parte di questo giudizio né consta che abbia avanzato pretese economiche verso *Il Mittente*. La *ratio decidendi* del Tribunale di Torino non può dunque traspirsi acriticamente nel presente giudizio. Inoltre, il principio espresso dal Tribunale di Torino – che non consta abbia dato vita ad un orientamento giurisprudenziale consolidato – non è condivisibile, in quanto il subvettore, esercitando l'azione verso il mittente originario ai sensi dell'art. 7 ter, non viola la *par condicio creditorum* né in nessun altro modo lede i diritti degli altri creditori, perché non consegue il pagamento con risorse appartenenti alla massa fallimentare, al contrario, rivolgendosi ad altro soggetto verso cui la legge gli riconosce azione, avvantaggia i creditori concorsuali, perché si sottrae al concorso e rinuncia ad essere soddisfatto con somme della Procedura. È vero che contro quest'ultima il mittente, che abbia eventualmente pagato sia il vettore che il subvettore, può rivendicare un credito restitutorio, ma lo farebbe sempre nel concorso degli altri creditori e nel rispetto della *par condicio*, come avrebbe fatto il subvettore se si fosse insinuato nel passivo fallimentare. Ove il mittente, invece, abbia pagato solo il subvettore e non il vettore fallito, il Fallimento perderebbe la possibilità di ottenere il corrispettivo dal mittente (che gli opporrebbe di aver già pagato al subvettore), ma ciò si tradurrebbe in una mancata entrata per la Procedura, derivante da un meccanismo legislativamente previsto, non già in una lesione della *par condicio creditorum*.

In conclusione, può ritenersi provato il rapporto di trasporto intercorso tra *Il Mittente* e *Il Vettore* e il rapporto di subtrasporto tra quest'ultima e *Il Subvettore*. Pertanto, ai sensi dell'art. 7 ter d. lgs. 286/2005, deve riconoscersi il diritto di *Il Subvettore* di agire direttamente nei confronti della committente *Fallita*.



Anche sotto il profilo del *quantum* il credito può dirsi provato nel minor importo indicato da Il momento della costituzione in giudizio, in virtù dell'analitica documentazione prodotta da parte convenuta opposta e dell'assenza di contestazioni specifiche da parte dell'opponente.

Stante la riduzione della pretesa creditoria spontaneamente effettuata da parte opposta il decreto ingiuntivo va revocato e s.r.l. deve essere condannata al pagamento, in favore di s.r.l., della somma di € 5.990,79, oltre interessi legali ex d. lgs. n. 231/2002 dal 15.2.2014 al saldo effettivo.

Valutando l'esito complessivo della lite, che può definirsi in termini di parziale soccombenza reciproca, le spese di lite vengono compensate per metà e per l'altra metà poste a carico dell'opponente in quanto soccombente, sia pure per un minore importo. Alla liquidazione si provvede in dispositivo in base al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

revoca il decreto ingiuntivo;

condanna s.r.l. al pagamento, in favore di s.r.l., della somma di € 5.990,79, oltre interessi legali ex d. lgs. n. 231/2002 dal 15.2.2014 al saldo effettivo;

condanna alla refusione di metà delle spese di lite in favore di Maifredi Autotrasporti s.r.l., spese che si liquidano, per intero, in complessivi € 4.835,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;

spese compensate per l'altra metà.

Così deciso in Novara il 23 marzo 2018.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Valeria UGLIETTI



Il Giudice Unico

dott.ssa Simona Gambacorta
Simona Gambacorta

TRIBUNALE DI NOVARA
Deposito in Cancelleria 23 MAR. 2018
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Valeria UGLIETTI